

Sabato 15 maggio 2021

## IL CASO DEL GIORNO

## Esonero ampio dagli obblighi di fatturazione per istituti bancari e finanziari

/ Maria Giulia BORSA e Emanuele GRECO

Nell'ambito dei rapporti con società finanziarie o istituti bancari può accadere che, a fronte di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, non venga emesso alcun documento che certifichi l'operazione.

La fattispecie, in termini di **documentazione** dei **corrispettivi**, è disciplinata dall'art. 22 comma 1 n. 5 del DPR 633/72 e dall'art. 2 comma 1 lett. m) del DPR 696/96.

L'art. 22 del DPR 633/72 contempla le ipotesi di **esonero** dall'**emissione** della fattura. Si tratta di esoneri che, in linea generale, posseggono natura oggettiva, dispensando dall'adempimento non l'intera attività economica posta in essere dal soggetto passivo, ma solo particolari operazioni specificamente individuate dalla norma citata.

Il n. 5 dell'art. 22 in esame stabilisce che l'emissione della fattura non è obbligatoria per le "prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da [...]"

PAGINA 2

## FISCO

## I bonus COVID sono fuori dai parametri per il contributo DL Sostegni

*Non rilevano i precedenti contributi a fondo perduto né le altre misure agevolative*

/ Pamela ALBERTI

Con la circolare n. 5 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni, in forma di risposta a quesiti, sul contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al **28 maggio**. In particolare, i chiarimenti riguardano: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti.

Nel documento viene inoltre precisato che, per quanto non esaminato e tenuto conto delle differenze rispetto al contributo a fondo perduto del DL "Rilancio", restano applicabili i chiarimenti **già forniti** con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020.

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, per le imprese in **liquidazione** vengono espressamente richiamati i chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/2020. L'Agenzia ritiene quindi che la fruizione del contributo DL "Sostegni" sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione ri-

sulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché "non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)", come disposto nel framework temporaneo.

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'art. 1 del DL 41/2021, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.

Sempre in relazione all'ambito soggettivo, viene chiarito che possono beneficiare del contributo anche i **promotori finanziari**, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall'art. 162-bis del TUIR ed esclusi dal contributo.

Viene inoltre affermato che una società che acquisisce lo [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Vaccino in azienda nel rispetto della privacy

Le perdite incidono sul calcolo della soglia di rilevanza penale

Su exit tax e holding ancora dubbi

Per regolarizzare autofattura elettronica anche con partita IVA del prestatore cessata

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

## Con aiuti di Stato obbligatorio il modello REDDITI

/ Massimo NEGRO e Arianna ZENI

Le istruzioni del modello 730/2021 precisano che **non possono** utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, contenuto [...]

PAGINA 4

# Esonero ampio dagli obblighi di fatturazione per istituti bancari e finanziari

Tra le operazioni esonerate dall'emissione della fattura rientrano tutti i servizi resi da istituti di credito e società finanziarie

/ Maria Giulia BORSA e Emanuele GRECO

Nell'ambito dei rapporti con società finanziarie o istituti bancari può accadere che, a fronte di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, non venga emesso alcun documento che certifichi l'operazione.

La fattispecie, in termini di **documentazione dei corrispettivi**, è disciplinata dall'[art. 22](#) comma 1 n. 5 del DPR 633/72 e dall'[art. 2](#) comma 1 lett. m) del DPR 696/96.

L'[art. 22](#) del DPR 633/72 contempla le ipotesi di **esonero** dall'**emissione** della **fattura**. Si tratta di esoneri che, in linea generale, posseggono natura oggettiva, dispensando dall'adempimento non l'intera attività economica posta in essere dal soggetto passivo, ma solo particolari operazioni specificamente individuate dalla norma citata.

Il n. 5 dell'[art. 22](#) in esame stabilisce che l'emissione della fattura non è obbligatoria per le "prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie".

A differenza delle altre fattispecie di cui all'[art. 22](#), la disposizione riportata sembra, tuttavia, prevedere un esonero che non ha carattere meramente oggettivo, bensì rappresenta una semplificazione in favore degli operatori del settore bancario per la **generalità dei servizi** resi.

La *ratio* di tale agevolazione di carattere soggettivo si rinviene nella modifica apportata dal DPR 29 gennaio 1979 n. [24](#) alla norma in commento.

Con il predetto decreto, sono state assimilate all'attività di **commercio al minuto** le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e tutti gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie e fiduciarie.

Per tali imprese, la misura agevolativa risiederebbe nel fatto che esse "prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza degli obblighi di fatturazione" (*cfr.* C.M. 10 luglio 1979 n. [19](#)).

Considerata, dunque, la finalità della norma di dispensare dall'obbligo di fatturazione quelle attività, come quella bancaria o finanziaria, svolte nei confronti di consumatori finali e per le quali l'emissione di una fattura potrebbe costituire un adempimento eccessivamente gravoso, il legislatore ha voluto riservare l'esonero alla generalità delle prestazioni svolte dalle società operanti nel settore bancario o finanziario, siano esse **esenti o imponibili** ai fini IVA.

Si ritiene di dover fare riferimento, sul piano soggettivo, ad aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie individuabili dalle specifiche norme contenute nel TUB (es. banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o operanti nel settore finanziario).

**Non** possono, invece, essere ricomprese nell'ambito del beneficio in analisi le **cessioni di beni** (come nel caso delle cessioni di beni strumentali, le quali richiedono necessariamente l'emissione della fattura), semprché non rientrino in altre fattispecie di cui all'[art. 22](#) del DPR 633/72 (si pensi alle cessioni di partecipazioni sociali).

Rimane fermo, in ogni caso, l'obbligo di emettere la fattura laddove **richiesta dal cliente** non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Peraltro, l'esonero dalla fatturazione per le prestazioni rese dai suindicati soggetti trova conferma anche nei DM [12 aprile 1979](#) e DM 12 febbraio 2004 n. [75](#), sostitutivo del primo, con cui sono stati previsti termini e modalità **speciali** in ordine al rilascio della fattura (laddove richiesta dalla controparte) e alla registrazione dei corrispettivi, quando la fattura non viene emessa in virtù dell'esonero in commento (*cfr.* [art. 73](#) del DPR 633/72).

Per quanto concerne, invece, le prestazioni esenti di carattere **finanziario** individuate dal successivo n. 6 dell'[art. 22](#) in analisi, va rammentato che l'esonero dall'emissione della fattura non è limitato ai soli operatori esercenti l'attività bancaria e finanziaria, ma a tutti i soggetti passivi che pongono in essere le operazioni di cui all'[art. 10](#) del DPR 633/72 ivi indicate (a differenza di quanto avviene per il n. 5 dell'[art. 22](#)).

## Trasmissione telematica dei corrispettivi non dovuta

Da ultimo, come anticipato, è da osservare che i richiamati soggetti, esonerati dall'emissione della fattura *ex art. 22* comma 1 n. 5 del DPR 633/72, possono beneficiare anche dall'esonero dalla certificazione dei **corrispettivi** ai sensi dell'[art. 2](#) comma 1 lett. m) del DPR 696/96. Di riflesso, in ragione dell'[art. 1](#) lett. a) del DM 10 maggio 2019, non sono dovuti gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'[art. 2](#) comma 1 del DLgs. 127/2015, in via transitoria, fino all'adozione di un successivo decreto ministeriale.

# I bonus COVID sono fuori dai parametri per il contributo DL Sostegni

Non rilevano i precedenti contributi a fondo perduto né le altre misure agevolative

/ Pamela ALBERTI

Con la circolare n. 5 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni, in forma di risposta a quesiti, sul contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al **28 maggio**. In particolare, i chiarimenti riguardano: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti.

Nel documento viene inoltre precisato che, per quanto non esaminato e tenuto conto delle differenze rispetto al contributo a fondo perduto del DL "Rilancio", restano applicabili i chiarimenti **già forniti** con le circolari nn. [15/2020](#) e [22/2020](#).

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, per le imprese in **liquidazione** vengono espressamente richiamati i chiarimenti forniti dalla circolare n. 22/2020. L'Agenzia ritiene quindi che la fruizione del contributo DL "Sostegni" sia consentita, in presenza degli ulteriori requisiti, ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché "non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)", come disposto nel framework temporaneo.

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'[art. 1](#) del DL 41/2021, il fatturato medio del 2020 dovrà tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione. Sempre in relazione all'ambito soggettivo, viene chiarito che possono beneficiare del contributo anche i **promotori finanziari**, non essendo compresi tra le categorie di soggetti previste dall'[art. 162-bis](#) del TUIR ed esclusi dal contributo.

Viene inoltre affermato che una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ai sensi dell'[art. 162-bis](#) del TUIR nel corso del 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui al predetto articolo e non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

In merito ai requisiti per l'accesso, viene chiarito che non rilevano i **contributi** a fondo perduto ricevuti nel 2020.

Tali misure, a differenza dei contributi in conto esercizio "ordinari", non attuano una determinata politica fi-

scale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19. In considerazione del carattere di eccezionalità nel senso sopra descritto, l'Agenzia ritiene che il contributo a fondo perduto del DL "Sostegni" nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti:

- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l'accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell'agevolazione.

L'esclusione dai parametri di calcolo si applica anche a tutte le **ulteriori misure** agevolative finalizzate al contrasto della pandemia, quali, ad esempio, il credito d'imposta locazioni di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui agli [artt. 120 e 125](#) del DL 34/2020.

L'Agenzia chiarisce altresì che i contributi a fondo perduto ("Sostegni" e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il **regime forfetario** di cui all'[art. 1](#) comma 54 della L. 190/2014, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata di cui all'[art. 18](#) comma 10 del DPR 600/73.

Quanto al calcolo del contributo per le **associazioni sportive** dilettantistiche, devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

## Contributo integrativo cassa rilevante per il fatturato

Viene poi analizzato anche il **contributo integrativo** alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitato in fattura al committente.

Secondo l'Agenzia, tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base **imponibile IVA**, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'[art. 1](#) del DL 41/2021.

Diversamente, tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

# Con aiuti di Stato obbligatorio il modello REDDITI

Nell'obbligo ricadono i giovani agricoltori con terreni agricoli in affitto, che dovranno presentare il modello REDDITI PF 2021

/ Massimo NEGRO e Arianna ZENI

Le istruzioni del modello 730/2021 precisano che **non possono** utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono compilare il prospetto degli [aiuti di Stato](#), contenuto nel quadro RS dei modelli REDDITI.

Con riguardo ai **produttori agricoli**, quindi, il modello 730/2021 può essere presentato, ma a condizione che:

- non siano titolari di reddito d'impresa (i relativi redditi devono quindi essere compresi nei limiti previsti dall'[art. 32](#) del TUIR);
- siano esonerati dalla presentazione delle altre dichiarazioni fiscali (IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta);
- non debbano compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nel quadro RS del modello REDDITI PF 2021.

Al riguardo, si evidenzia che nel modello 730/2021 è stato eliminato il **rigo E82** che era presente fino al modello relativo all'anno 2019 (730/2020).

Il "vecchio" rigo E82 riguardava la **detrazione IRPEF** del 19% che, ai sensi dell'[art. 16](#) comma 1-*quinquies.1* del TUIR, spetta:

- a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, di **età inferiore ai 35 anni**;
- in relazione alle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.

La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta:

- entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto;
- fino ad un massimo di 1.200 euro annui.

La spettanza della detrazione è esclusa nel caso in cui l'affittuario dei terreni sia uno dei genitori del giovane agricoltore.

Si ricorda, inoltre, che affinché possa applicarsi la detrazione, è necessario che il **contratto di affitto** dei terreni sia stipulato per **iscritto**.

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. [1408/2013](#) della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli [107](#) e [108](#) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

In base a quanto previsto dalle istruzioni al modello REDDITI PF 2021, quindi, "il contribuente che beneficia dei predetti aiuti è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel **quadro RS** del fascicolo 3 del modello REDDITI".

## Nel modello 730/2021 è stato eliminato il rigo E82

Le istruzioni del modello 730/2021 precisano che non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS dei modelli REDDITI.

Ne consegue che, i **giovani agricoltori che affittano terreni agricoli** che hanno i requisiti per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui all'[art. 16](#) comma 1-*quinquies.1* del TUIR e che fino allo scorso anno presentavano il modello 730, a partire da quest'anno dovranno utilizzare il modello REDDITI PF.

# Vaccino in azienda nel rispetto della privacy

Il Garante detta le prime indicazioni all'inizio della campagna vaccinale aziendale

/ Elisa TOMBARI

Ieri, in serata, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha fatto sapere via facebook che, con il documento contenente le **indicazioni** per la vaccinazione anti COVID nei luoghi di lavoro **trasmesso** alle Regioni, attuativo delle [indicazioni ad interim](#) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l'8 aprile 2021, "siamo pronti ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi".

"Si inizia – ha spiegato – da coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria hanno contribuito a non far fermare il Paese nei settori essenziali: dai lavoratori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione nel settore alimentare, agli addetti ai trasporti, dai lavoratori della ristorazione ai servizi alla persona. Le adesioni numerose da parte di aziende, imprese, attività private dimostrano che dai lavoratori e dagli imprenditori può arrivare un importante contributo per raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale".

Nel pomeriggio, in attesa di un assetto regolatorio più dettagliato sulla **campagna vaccinale in azienda**, avviata dal "[Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID 19 nei luoghi di lavoro](#)" dello scorso 6 aprile, il Garante della privacy ha fornito intanto le prime indicazioni generali sul trattamento dei dati personali in questo ambito.

La realizzazione di tale iniziativa, finalizzata a dare un'implementazione alla realizzazione della c.d. "immunità di gregge", dipenderà da una serie di fattori, tra cui la disponibilità delle dosi di vaccino, nonché le scelte dei lavoratori, tenuto conto che l'adesione alla campagna vaccinale ha carattere **volontario**.

In questo contesto si inserisce il [documento](#) di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali", con cui il Garante sottolinea che dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il **medico competente** e il **datore** di lavoro (descritto in modo più dettagliato in un altro [documento](#), a disposizione sul sito del Garante della privacy).

Il datore di lavoro non potrà avere alcuna informazione (direttamente o tramite il medico competente) circa gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l'intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, all'avvenuta **somministrazione** del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.

A tal fine, il Garante della privacy raccomanda che, laddove vengano utilizzati strumenti informatici aziendali per raccogliere le adesioni del personale, si adottino tutte le misure necessarie affinché tali informazioni non entrino nella disponibilità di uffici che

svolgono compiti datoriali o di gestione del personale (ad esempio, le risorse umane); considerato, inoltre, l'evidente squilibrio tra la posizione datoriale e quella del lavoratore, il **consenso** del lavoratore non può costituire un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione, così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale.

L'attivazione della campagna, lo si ricorda, può passare anche attraverso il ricorso a strutture sanitarie **private** o – in assenza del medico competente – alle strutture territoriali dell'INAIL e, in tali casi, il datore di lavoro dovrà invitare i lavoratori a comunicare eventuali adesioni direttamente alle predette strutture; il ruolo del datore di lavoro è soprattutto quello di dare supporto strumentale ed economico e di sensibilizzare i lavoratori, anche tramite l'ausilio del medico competente, a fruire dell'iniziativa aziendale.

Il **trattamento dei dati** relativo alle vaccinazioni, affidato esclusivamente a professionisti sanitari, si rende necessario e presuppone una serie di valutazioni cliniche; basti pensare che sulla base delle condizioni di salute del lavoratore verrà fatta la valutazione sul quantitativo di dosi e sulla tipologia di vaccino da somministrare.

Dal punto di vista operativo, sarà il professionista sanitario di riferimento a raccogliere le informazioni circa l'adesione del lavoratore alla campagna vaccinale, mentre il datore di lavoro dovrà limitarsi, all'atto della presentazione del piano aziendale all'ASL, a indicare il **numero complessivo** di vaccini necessari.

Il piano vaccinale dovrà essere definito in modo da garantire, anche grazie al supporto economico datoriale, un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Naturalmente non dovrà essere pregiudicato il regolare ed efficiente svolgimento dell'attività lavorativa, e per questo sarà l'azienda a fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri circa le modalità di **programmazione** delle sedute vaccinali, sulla base dei quali il professionista sanitario potrà elaborare il calendario delle sedute vaccinali.

La somministrazione del vaccino dovrà avvenire nei locali aziendali, con modalità tali da evitare di conoscere l'identità dei dipendenti sottoposti al trattamento. Se effettuata durante il servizio, il tempo dedicato alla vaccinazione è equiparato a tutti gli effetti all'**orario di lavoro** e la giustificazione dell'assenza potrà avvenire secondo le modalità ordinarie, ovvero, spiega il Garante, "mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all'interessato di un'attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici".



# Le perdite incidono sul calcolo della soglia di rilevanza penale

Tali perdite devono però essere adeguatamente documentate

/ Maria Francesca ARTUSI

Le perdite incidono sul calcolo della soglia di punibilità prevista per i reati tributari, ma tali perdite devono essere adeguatamente **documentate**.

Tale precisazione si ricava da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. [16865](#) depositata il 4 maggio scorso.

Il legale rappresentante di una srl è stato condannato per il reato di **omessa presentazione** della dichiarazione dei redditi ([art. 5](#) del DLgs. 74/2000) con superamento della prevista soglia di punibilità di 50.000 euro. In particolare, la società non aveva presentato le dichiarazioni relative all'IRES per 168.584 euro per l'anno di imposta 2010.

Costui ha presentato ricorso avanti alla Cassazione, evidenziando che una serie di **elementi negativi** di reddito non erano stati considerati nel calcolo dell'imposta evasa. Inoltre, non era stata computata in diminuzione dall'imponibile la perdita risultante dal precedente esercizio.

In proposito, i giudici di legittimità ricordano innanzitutto che in materia di reati tributari spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'**ammontare** dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (*cf.* Cass. n. [50157/2018](#)).

Il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli **elementi induttivi** in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo (Cass. n. [28710/2017](#)). Altre pronunce hanno affermato che l'organo giudicante, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Cass. n. [8700/2019](#)).

La Cassazione, per affrontare il caso concreto, fa riferimento, altresì, alle norme del TUIR vigenti all'epoca dei fatti, che consentivano il **riporto a nuovo** delle perdite

conseguite negli anni precedenti, che dovevano esser astrattamente considerate nella quantificazione dell'imposta evasa penalmente rilevante. Viene, inoltre, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza tributaria che consente l'applicazione retroattiva della deducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito ancorché non risultanti dal bilancio purché desumibili almeno dalle scritture contabili. Alla luce di tutto ciò, si precisa che ai fini IRES rileva il reddito complessivo netto, detratte anche le perdite, e ciò ovviamente influisce anche sulla **soglia di rilevanza** penale. Tuttavia, tali perdite devono essere adeguatamente documentate; mentre nel procedimento in esame, non risultava, che l'imputato avesse allegato la documentazione relativa ai costi effettivamente sostenuti, per dimostrare la loro esistenza.

Viene sul punto rilevato che, secondo il costante orientamento delle sezioni civili della Cassazione, in tema di **accertamento** delle imposte sui redditi – in virtù dell'[art. 2](#) comma 6-*bis*, del DL 90/1990 convertito, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva – sia l'[art. 74](#) del DPR 597/1973 che l'[art. 75](#) (ora 109 comma 5) del DPR [917/1986](#) devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili (Cass. n. [8322/2016](#)).

Orbene, nel caso in esame manca la **dimostrazione** che le perdite dell'anno precedente risultino dalle scritture contabili, perché viene fatto esclusivo riferimento all'accertamento della Agenzia delle Entrate; né sono stati prodotti nel giudizio di merito altri elementi di prova concreti per la dimostrazione dell'esistenza delle perdite.

Può essere utile richiamare in proposito l'[art. 1](#) comma 1 lett. f) del DLgs. 74/2000 così come modificato dal DLgs. [158/2015](#). Tale norma stabilisce che per "**imposta evasa**" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

# Su exit tax e holding ancora dubbi

Il principio di diritto n. 10 pone alcune questioni rispetto a precedenti risposte non pubblicate

/ Luca MIELE e Giorgio PICCININI

Su exit tax e holding i dubbi persistono, nonostante la pubblicazione del principio di diritto n. [10/2021](#) dell'Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi ha affermato che qualora un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, sia oggetto di **delocalizzazione** all'estero, il regime pex astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione. Tale assunto trae origine dalla posizione espressa dalla medesima Agenzia nella circolare n. [6/2006](#) secondo cui le partecipazioni incluse in un'azienda oggetto di realizzo non beneficiano della pex in quanto la plusvalenza è determinata unitariamente: espressione del più generale principio di unitarietà dell'azienda di cui all'[art. 2555](#) c.c.

Nel principio di diritto questo concetto è ulteriormente esplicitato laddove si dice "la nozione di **plusvalenza** unitariamente intesa, da intendersi, evidentemente, non solo in termini di quantificazione della stessa come differenza tra il valore complessivo dei beni ed il costo fiscale complessivo dei medesimi, ma anche quale richiamo alla sostanziale unitarietà dell'oggetto del trasferimento che non consente una valorizzazione atomistica delle componenti dell'azienda, ancorché prevalenti".

Il documento aggiunge, altresì, che tale chiarimento trova applicazione non solo quando la plusvalenza è generata per effetto di una **cessione** ma per tutte le fattispecie realizzative, inclusi i trasferimenti di sede all'estero, anche mediante operazioni straordinarie.

Il principio si presta ad alcune considerazioni.

Premesso che la **finalità** della participation exemption è di evitare la doppia imposizione su redditi già assoggettati a tassazione in capo alla società che li ha generati, in primo luogo andrebbe chiarito se il principio si applica anche al trasferimento di sede delle c.d. holding statiche la cui attività si limita alla mera detenzione delle partecipazioni. Si ritiene, al riguardo, che occorra valorizzare la circostanza che tali entità non detengono un'azienda secondo la nozione dell'[art. 2555](#) c.c.; in altre parole, il compendio ceduto non configura un complesso aziendale. In tal caso, dovrebbe quindi trovare applicazione il regime della participation exemption. La plusvalenza deriverebbe esclusivamente dai valori latenti sulle partecipazioni e, laddove tali partecipazioni abbiano diritto alla pex, appare irrazionale negarne l'applicazione, peraltro basandosi sul concetto di plusvalenza determinata unitariamente che nella fattispecie sarebbe comunque pienamente rispettato. Se questa tesi è condivisa, il passaggio ulteriore è chiedersi se abbia senso trattare in modo diverso le c.d. holding dinamiche laddove il valore del patri-

monio aziendale è rappresentato in misura prevalente dal valore corrente delle partecipazioni. Ha un senso sostenere che solo perché la **holding dinamica** oltre a possedere partecipazioni (il cui valore è prevalente) detiene anche personale e mezzi per svolgere attività diverse a favore delle società partecipate deve essere assoggettata a un regime diverso – di tassazione piena – rispetto a quello applicato alle holding statiche (nel senso prima prospettato)?

In verità anche in questo caso, contrariamente a quanto affermato nel principio di diritto n. 10/2021, è ragionevole sostenere che la parte di plusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni può fruire della pex mentre la restante parte è assoggettata a **tassazione piena**. In tal caso si è in presenza di una azienda che assume una configurazione atipica e l'orientamento della circolare n. [6/2006](#) potrebbe essere "plasmato" alla fattispecie; peraltro, sebbene la plusvalenza vada determinata unitariamente, così come avviene per una cessione di azienda, è pur vero che tale determinazione è sempre il risultato della somma dei plusvalori dei singoli beni.

Tali argomentazioni sono peraltro confermate in precedenti risposte ad interpello, non pubblicate. In una di queste, relativa a una **operazione transfrontaliera**, si legge che "... la circolare n. 6/E del 2006 considera un'azienda in cui sono presenti sia beni merce, sia partecipazioni. Diversa è la situazione delle holding, che si caratterizzano per avere un attivo di bilancio valutato a valori economici composto prevalentemente (se non esclusivamente) da partecipazioni. In questa ipotesi il valore economico dell'azienda è rappresentato essenzialmente dal valore dei titoli posseduti e pertanto l'applicazione sistematica del principio generale espresso nella citata circolare risulterebbe penalizzante, soprattutto se le partecipazioni hanno i requisiti pex".

Nella risposta si conclude affermando che il valore della plusvalenza unitaria netta riferibile alle partecipazioni con i requisiti pex **può concorrere** alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5%, fermo restando la tassazione piena della restante parte di plusvalenza calcolata sull'avviamento e sugli altri beni diversi dalle partecipazioni. Resta fermo che eventuali minusvalenze riferibili alle partecipazioni pex non hanno rilievo ai fini della determinazione della plusvalenza netta, in quanto indeducibili.

Una risposta siffatta, che appare pienamente sostenibile, lascia ovviamente impregiudicata la **tassazione piena** della plusvalenza (anche) sulle partecipazioni laddove il valore delle stesse sia minoritario rispetto al valore del patrimonio sociale.

# Per regolarizzare autofattura elettronica anche con partita IVA del prestatore cessata

Se la cessazione è avvenuta da più di cinque anni è necessario ricorrere al documento cartaceo

/ Luca BILANCINI

L'emissione dell'**autofattura** di cui all'[art. 6](#) comma 8 del DLgs. 471/97, in caso di omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore o di ricezione di un documento irregolare, può essere effettuata in formato **elettronico** anche qualora la partita IVA del fornitore non sia esistente alla data di emissione del documento, purché la stessa non sia cessata da più di cinque anni. Diversamente, sarà necessario procedere con le modalità tradizionali, ricorrendo a un'autofattura cartacea.

La precisazione è contenuta nella risposta a interpello n. [344](#), pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate.

Il caso concerneva un curatore fallimentare il quale, dovendo assolvere il debito maturato dalla società fallita nei confronti di un professionista deceduto, chiedeva agli **eredi** l'emissione della relativa fattura. Costoro, tuttavia, erano impossibilitati a procedere dal momento che la partita IVA del defunto risultava **cessata**.

Il curatore, sulla base di quanto precisato nella risposta a interpello n. [52/2020](#), ritenendo di dover emettere, nel caso di specie, **autofattura** per **regolarizzazione** ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, si domandava se fosse consentita l'emissione del documento elettronico via SdI – posto che, come detto, il prestatore era deceduto e la sua partita IVA era cessata – o se fosse necessario ricorrere al formato cartaceo, “presentando all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un documento in duplice copia” dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'[art. 21](#) del DPR 633/72 (cfr. ancora art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97).

L'Amministrazione finanziaria preliminarmente ricorda che, sulla base di un orientamento ormai consolidato, la **cessazione** dell'attività del professionista “non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui **chiude i rapporti** professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte” (cfr. risoluzione n. [232/2009](#)).

La stessa Agenzia, facendo seguito al pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. [8059/2016](#)), ribadisce che la cessazione della partita IVA da parte degli eredi del professionista deceduto non può essere operata sino a che non venga “**incassata** l'ultima parcella”, salvo che non sia **anticipata** la fatturazione delle prestazioni rese dal defunto (cfr. risoluzione n. [34/2019](#), si veda “[Partita IVA «senza limiti» per le fatture non ancora emesse dagli eredi](#)” del 12 marzo 2019).

Come precisato nella risposta a interpello n. [163/2021](#), qualora la partita IVA sia cessata anzitempo (contrariamente alle suddette indicazioni di prassi), il sogget-

to che agisce per conto del cedente/prestatore deve mantenere l'**obbligo** di emettere la fattura, “riaprendo a posteriori una nuova partita IVA” e ponendo in essere i successivi adempimenti; in caso di inerzia, spetterà al **debitore** ricorrere alla procedura di regolarizzazione di cui al già citato art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Considerato l'obbligo pressoché generalizzato, dal 1° gennaio 2019, di fatturazione elettronica nell'ambito delle operazioni B2B e B2C, il cessionario/committente può operare tale regolarizzazione attraverso l'emissione di un file XML con codice <TipoDocumento> “**TD20**”, trasmesso mediante SdI, con indicazione dei dati del fornitore nel campo relativo al cedente/prestatore e dei propri in quello riferito al cessionario/committente.

Come risulta dalle specifiche tecniche allegate al provv. n. [89757/2018](#) (versione 1.6.2), nell'ambito dei propri **controlli** sul documento trasmesso, il Sistema di Interscambio verifica la “**validità**” dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente” controllandone la presenza in Anagrafe tributaria.

L'Agenzia delle Entrate, nella propria FAQ 27 novembre 2018 n. [17](#), ha peraltro precisato che qualora nel campo relativo ai dati del cessionario/committente sia stato “indicato un numero di partita IVA **cessata** ovvero un codice fiscale di un soggetto **deceduto** ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria”, il SdI **non scarta** la fattura, che viene ritenuta correttamente emessa ai fini fiscali. Nella successiva FAQ 19 luglio 2019 n. [136](#), è stato, inoltre, chiarito che se la e-fattura riporta una partita IVA del cedente/prestatore esistente in Anagrafe tributaria “ma cessata, alla data riportata in fattura”, la stessa viene scartata.

Ciò premesso, nel caso in esame il soggetto **emittente** è il **cessionario/committente**, mentre il “destinatario” a cui va imputato il contenuto della fattura è il cedente/prestatore; è quindi indispensabile che sia **attiva** la partita IVA del primo, ma non necessariamente quella del secondo. In sostanza, nell'ipotesi in cui si utilizzi il codice “TD20”, viene consentita l'indicazione, nel campo relativo al cedente/prestatore, di una partita IVA cessata e non più esistente alla data di emissione del documento, a condizione, tuttavia che la cessazione non sia avvenuta da più di **cinque** anni. A tal proposito, l'Agenzia ricorda, infatti, che i controlli sui file trasmessi al SdI, prevedono la verifica che, nei casi di autofattura, “la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323)” (cfr. ancora specifiche tecniche versione 1.6.2).



# Omologazione forzata anche con il rifiuto espresso dell'Erario

La direttiva 1023/2019, che contempla la "relative priority rule", deve essere recepita entro il 2022

/ Marco PEZZETTA

Con una motivazione articolata e per molti versi convincente, il Tribunale di Teramo del [19 aprile 2021](#) ha preso posizione, in materia di **cram down** fiscale, a favore della tesi c.d. "estensiva", che lo ritiene applicabile anche quando le Pubbliche Amministrazioni espressamente bocciano il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR). La pronuncia in parola, peraltro, tocca in maniera argomentata anche altri temi contermini, in parte già oggetto di disamina (si veda ["Cram down per il diniego espresso anche nel concordato fallimentare"](#) 30 aprile 2021).

Si tratta, si ricorda, della novità introdotta con l'[art. 3](#) commi 1-*bis* e 1-*ter* del DL 125/2020, in merito al **potere-dovere** del tribunale di omologare il concordato preventivo e l'ADR anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la loro adesione è determinante per le maggioranze di legge e quando, in base all'attestazione, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare.

L'interpretazione della locuzione "anche in mancanza di voto" (o, per l'ADR, "anche in mancanza di adesione") è stata oggetto fin da subito di un vivace dibattito, sintetizzabile in **tre posizioni**:

- la prima, c.d. "restrittiva", che limita l'applicazione del cram down al silenzio-rigetto;
- la seconda, "estensiva", che ne amplia il perimetro anche al diniego espresso;
- la terza, "intermedia", che ammette la lettura "estensiva" solo per l'ADR.

Il Tribunale abruzzese aderisce alla seconda impostazione e lo fa, in primo luogo, sulla base del dettato letterale della norma, in quanto l'uso del lemma "mancanza" (di voto o di adesione) comporta l'inclusione nella fattispecie anche del diniego **espresso**. La scelta di campo ha luogo però anche per coerenza con la ratio del legislatore, individuata nella volontà di garantire alle imprese in crisi una tutela giurisdizionale effettiva avverso i provvedimenti dell'amministrazione erariale emessi in palese contrasto con i principi di cui all'[art. 182-ter](#) del RD 267/42.

Fino ad oggi, infatti, la tutela in parola è stata solo **teorica**, giacché, prima delle modifiche in commento la prassi dell'Erario era molto rigida (si pensi alla circ. n. [19/2015](#), fortemente ancorata al principio di indisponibilità della pretesa tributaria e alla infalcidiabilità dell'IVA) e non era nemmeno intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. [8504/2021](#), che ha riconosciuto l'assorbente natura concorsuale della transazione fiscale e contributiva, rimettendola alla

giurisdizione del tribunale fallimentare.

È accaduto spesso, anche in passato, che le posizioni assunte dall'Erario, in merito a proposte di concordato o di ADR, siano tardive rispetto alle esigenze delle procedure e, soprattutto, ai tempi richiesti dai progetti di **risanamento**, ovvero espresse su basi errate perché, tipicamente, ritengono la percentuale di pagamento garantita insoddisfacente, ancorché conveniente se confrontata con il risultato conseguibile dalla liquidazione fallimentare.

La modifica legislativa, quindi, non rappresenta un intervento normativo emergenziale, come parrebbe *prima facie* dall'incipit dell'[art. 3](#) comma 1-*bis* del DL 125/2020, che fa espresso riferimento alla pandemia COVID 19; essa piuttosto identifica una modifica **sistemica** scientemente introdotta dal legislatore nella riforma della disciplina della crisi e dell'insolvenza, i cui effetti sono stati meramente anticipati rispetto all'entrata in vigore complessiva, a far data dal 1° settembre 2021, del DLgs. 14/2019 ([artt. 44](#), [63](#) e [88](#)), proprio per evitare ulteriori e deteriori conseguenze economiche derivanti dal protrarsi dell'emergenza.

In definitiva, l'istituto della transazione fiscale e contributiva risponde all'esigenza "di **bilanciare** l'interesse fiscale con l'interesse concorsuale, sicché la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi è bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta di transazione, che risulta assegnato al giudice ordinario fallimentare"; esso riflette la chiara volontà del legislatore di facilitare il raggiungimento del consenso dei creditori per le operazioni di ristrutturazione che evitino la liquidazione giudiziale e, in tale contesto, non vi è ragione (in base alla lettera e alla ratio della norma) per ritenere che il cram down non vada applicato anche in caso di voto contrario dell'Erario o degli enti previdenziali (e sempre che siano soddisfatte le condizioni di quorum e di convenienza sancite dalla legge).

Interessanti, infine, le considerazioni svolte dai giudici abruzzesi, con una lettura che pare essere dissonante rispetto ad altre recenti pronunce di merito (Trib. Milano 16 marzo 2021), in merito alla **compatibilità** di questa interpretazione alle previsioni della direttiva [1023/2019](#) – che dovrà essere recepita entro il 2022 – e alla "relative priority rule", ivi contemplata, secondo la quale il privilegio di ciascuna classe di creditori è legittimamente soddisfatto se il loro trattamento non è peggiore di quello riservato alle classi postergate, anche in assenza di pagamento integrale dei primi.

# Alle Sezioni Unite la questione della rilevabilità della nullità della CTU

Occorre decidere se sia rilevabile d'ufficio o se vada eccepita dalla parte interessata

/ Antonino RUSSO

L'art. 7, comma 2 del DLgs. n. 546/92, consente al giudice tributario di disporre una **consulenza tecnica**, in presenza di "elementi conoscitivi di particolare complessità", in pratica quando il collegio si ritiene non idoneo ad affrontare adeguatamente una questione, laddove occorrono speciali conoscenze di tipo extra-giuridico, ovvero appositi strumenti, nella prospettiva di rilevare e/o apprezzare gli elementi necessari (e indispensabili) al giudizio.

La consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca in un **mezzo istruttorio** e non in una prova vera e propria e quindi le parti non sono esonerate dall'*onus probandi*, distribuito secondo le ordinarie regole.

In tale orbita, non è più univoco, ma largamente maggioritario, l'indirizzo secondo cui tutte le ipotesi di **nullità** della consulenza tecnica (compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, nonché quella dell'avere tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa) hanno sempre carattere relativo e devono essere fatte valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, altrimenti restano sanate. Il carattere relativo della nullità, secondo tale orientamento, comporta l'esclusione in radice dell'ammissibilità di un rilievo officioso da parte del giudice (*ex multis*, Cass. n. 15747/2018 e n. 5422/2002).

Il dubbio su tale conclusione è stato però evidenziato da una ordinanza formulata dalla prima sezione della Corte di Cassazione, precisamente la n. 9811 del 14 aprile 2021, con la quale è stato rinviato alle **Sezioni Unite** lo scrutinio sulla natura giuridica della nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e sulla tipologia di rilievo (d'ufficio o ad istanza di parte) che deve andare ad investire tale patologia.

La ragione di tale rinvio è stata ricercata ed affermata in relazione a quanto esposto nella sentenza n. 31886/2019 della Suprema Corte; con tale responso il collegio di legittimità ha indicato che, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al *thema decidendum* della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliario di elementi probatori, in aperta violazione del principio

dispositivo, comporta una **nullità** che sarebbe invece di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza dalle parti in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Secondo tale pensiero (che postula anche l'evoluzione storica del processo civile e del regime delle nullità in esso esternabili) in virtù del **principio dispositivo** e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, durante lo svolgimento delle proprie attività non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime e neppure acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o da terzi soggetti, i documenti che forniscano tale prova, salvo che la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi probatori tradizionali.

## L'esito condiziona anche il rito tributario

Ciò detto, deve osservarsi che il futuro responso delle Sezioni Unite avrà un impatto anche sul processo tributario poiché non vi sono profili di incompatibilità, ex [art. 1](#), comma 2 del DLgs. n. 546/92, tra la nullità della CTU del processo civile e quella del rito tributario.

Atteso poi che anche quest'ultimo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo, il motivo di maggior interesse che potrà svolgere la conclusione delle Sezioni Unite è sulla circostanza che il principio dispositivo, che pur indubbiamente regge anche il processo tributario secondo il principio contenuto nell'[art. 112](#) c.p.c., è **mitigato** (a differenza del giudizio ordinario) dalla circostanza che il giudice può pronunciarsi sul rapporto sostanziale nei limiti della pretesa avanzata dalle parti e più precipuamente in quella manifestata dall'ente erariale poiché la decisione del giudice tributario può essere una pronuncia di merito sostitutiva dell'atto impositivo, concretizzabile in un "annullamento parziale", con eventuale "integrazione argomentativa" nei limiti della motivazione dell'atto impositivo.

# Il sorprendente aumento dell'inflazione Usa non preoccupa le banche centrali

La Fed reputa quella in corso una fiammata destinata a spegnersi e questa sembra anche l'aspettativa degli operatori di mercato

/ Stefano PIGNATELLI

L'**inflazione americana** (+0,8% mese su mese; **4,2%** rispetto ad aprile 2020) rappresenta il **maggior incremento** da settembre **2008** (4,9%). Le attese erano per un incremento dello 0,2% congiunturale. Anche la "core" (al netto di energia e alimentare fresco, le componenti ritenute più volatili) sale ben oltre le attese con un rialzo dello 0,9% mese e del 3% tendenziale. Le previsioni della Fed di marzo (CPI 2021-22-23 pari a 2,4%; 2% e 2%; CPI CORE 2,2%; 2% e 2%) saranno sicuramente riviste per il 2021, ma la banca centrale continua a non essere preoccupata. Il dato sulla Cpi ha condotto a un rialzo complessivamente modesto dei tassi Usa (10 anni 1,63%), mentre è stato più ampio su quelli europei (Bund 10 a -0,13%; Irs 10 a 0,15%; Btp 1,08%; segui tassi e valute su [www.aritma.eu](http://www.aritma.eu)).

Se ipotizzassimo una variazione mensile nei prossimi mesi fino a fine anno pari alla variazione media mensile degli ultimi 5 anni, l'inflazione da 4,2% scenderebbe a **3,5%** per dicembre e tutto il 2021 chiuderebbe a 3,1% (0,7% in più rispetto alle previsioni Fed). Se ipotizzassimo una variazione media mensile annua di 0,34%, massimo del 2007, avremmo un'inflazione 2021 al 3,5%. Se nel 2022 la dinamica delle variazioni medie mensili dei prezzi si riportasse sulle medie storiche, la CPI Usa tornerebbe appena sopra il 2%. Questo sembrerebbe corroborare il messaggio tranquillizzante della Fed che reputa quella in corso una fiammata destinata a spegnersi. E questa sembra anche l'aspettativa degli operatori di mercato, visto che l'inflazione di lungo termine (forward inflation 5y5y) non solo non è balzata all'insù, ma è addirittura scesa leggermente (2,5%).

I **deboli dati occupazionali** di una settimana fa sono una valida pezza giustificativa nelle mani della parte dei dirigenti della Federal Reserve che intendono andare avanti a oltranza con la stagione dell'emergenza che tiene i tassi schiacciati a terra. Il mercato del lavoro, il grado di utilizzo della capacità produttiva e l'aumento atteso della produttività con le nuove tecnologie tendono a far escludere effetti di "second round".

Per le prospettive della Cpi in questa fase di forti aumenti delle materie prime, bisogna guardare a monte, alla PPI (prezzi alla produzione). In questo senso il balzo dei prezzi alla produzione in Cina (6,8%) potrebbe preoccupare. Il timore di ritrovarsi a corto di materia prima proprio in vista di una ripartenza scatenata dall'economia sta favorendo la corsa all'accumulo. La **crisi dei semiconduttori**, diventati improvvisamente un bene prezioso e raro, mostra cosa possa succedere ai soggetti che pensavano di lavorare con livelli mini-

mi di magazzino. Il rally dei prezzi delle commodities alimenta i timori che il rialzo dell'inflazione possa far deragliare il rimbalzo dell'economia americana.

I consumatori europei sentiranno l'impatto dell'aumento dei prezzi quest'anno, con le aziende intenzionate a recuperare i ricavi e a coprire i costi legati alla pandemia, ma per ora è un'inflazione che la Bce ritiene di poter tollerare. I lockdown, nel frattempo, hanno creato livelli record di risparmi e una finestra d'opportunità per le imprese per aumentare i prezzi. A prima vista, ci sono quindi tutti i presupposti per vedere **aumentare le pressioni sui prezzi**. Anche escludendo il settore energetico, i prezzi alla produzione della zona euro a marzo hanno registrato un aumento del 2,3% su anno, quasi il doppio rispetto all'incremento visto a febbraio. Generalmente, l'aumento dei prezzi alla produzione finisce per essere trasmesso ai consumatori. Inoltre, questi stessi consumatori appaiono più che disposti a spendere. Le vendite al dettaglio della zona euro sono aumentate a marzo del 2,7% su mese e del 12% su anno. L'inflazione in termini tendenziali si è attestata all'1,6% ad aprile, ancora ben sotto il target di quasi il 2%, e solo per un'impennata del 10,3% dei prezzi energetici. Senza questa voce l'inflazione "core" è stata pari solo allo 0,8% su anno, meno dell'1% di marzo. La Bce, pur riconoscendo che potrebbe essere giunto il momento per il settore manifatturiero di trasmettere a valle gli aumenti dei costi, ritiene che l'**impatto sui consumatori** sarà una tantum e **limitato**. Lo staff economico della Bce sostiene che l'incremento del 40% dei prezzi globali dei metalli di base tra giugno 2020 e gennaio 2021 aggiungerà solo circa l'1,5% ai prezzi alla produzione dell'intera economia. Il balzo del 350% dei costi di trasporto dalla Cina alla zona euro nel corso dello stesso periodo di per sé condurrà solo a un aumento dello 0,3% nei prezzi alla produzione della zona euro. Ciò indica che il probabile impatto conseguente sui prezzi al consumo sarebbe complessivamente molto limitato, considerando la debole correlazione tra i prezzi alla produzione e al consumo.

È difficile vedere come l'inflazione potrà guadagnare slancio fino a quando i **salari** non inizieranno ad aumentare sensibilmente – scenario per cui al momento ci sono pochi segnali. Nell'ultimo meeting del Consiglio direttivo Bce ad aprile, i banchieri hanno concordato che le attuali pressioni sui prezzi "svaniranno gradualmente" dal panorama dell'inflazione annuale all'inizio del prossimo anno. Per ora, non vedono motivi per cambiare la loro opinione.

## Agevolazioni per le ZFU Sisma Centro Italia anche per attività avviate dopo il 18 luglio 2019

Con la circ. n. [162876/2021](#), il Ministero dello Sviluppo economico ha **esteso** l'ambito soggettivo delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall'[art. 46](#) del DL 50/2017 in favore dei soggetti localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

La circolare in commento modifica la circ. n. [100050](#) dello scorso 29 marzo 2021, la quale ha definito i **soggetti beneficiari**, i requisiti di accesso, le agevolazioni concedibili e le modalità e i termini di presentazione delle istanze, alla luce

delle novità introdotte dall'[art. 57](#) comma 6 del DL 104/2020 (si veda "[Domande per le agevolazioni della ZFU Sisma Centro Italia dal 20 maggio](#)" del 1° aprile 2021).

In particolare, la modifica consente l'accesso alle agevolazioni anche alle imprese e ai professionisti che hanno avviato una nuova iniziativa economica nella ZFU in data successiva al **18 luglio 2019**, data di chiusura del precedente sportello agevolativo per la ZFU attivato dal Ministero.

In precedenza, la circ. n. [100050/2021](#) prevedeva l'accesso, per le nuove iniziative economiche, se avviate nella ZFU in data successiva al **31 dicembre 2019**.